

DIRETTIVA 96/36/CE DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 1996

che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/541/CEE del Consiglio relativa alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, relativa all'omologazione dei veicoli motore e dei loro rimorchi⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 95/54/CE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

vista la direttiva del Consiglio 77/541/CEE, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 90/628/CEE della Commissione⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando che la direttiva 77/541/CEE è una delle direttive particolari previste dalla procedura di omologazione CE fissata dalla direttiva 70/156/CEE; che, di conseguenza, le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relative ai sistemi, ai componenti ed alle entità tecniche dei veicoli si applicano alla presente direttiva;

considerando che, in particolare, l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 70/156/CEE prescrivono che ciascuna direttiva particolare sia corredata di una scheda informativa contenente i punti dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE che riguardano la direttiva particolare in questione, nonché di una scheda di omologazione basata sull'allegato VI della medesima direttiva, per consentire il trattamento informatico dell'omologazione;

considerando che grazie al progresso tecnico è possibile migliorare la protezione dei passeggeri prescrivendo l'installazione di cinture a tre punti dotate di riavvolgitore per i sedili laterali posteriori dei veicoli a motore della categoria M₁;

considerando che su ogni posto a sedere per passeggeri dotato di airbag si deve apporre un'avvertenza che informi gli occupanti del veicolo della presenza di tale dispositivo onde evitare che su detto posto venga installato un sistema di ritenuta per bambini rivolto all'indietro; che la presente direttiva dovrà essere nuovamente modificata quando un modello ottimale di pittogramma sarà stato accettato a livello internazionale;

considerando che è possibile migliorare la protezione dei passeggeri contro il rischio di essere proiettati in avanti in

caso di incidente, rendendo obbligatorio almeno l'uso di cinture subaddominali munite di riavvolgitore per tutti i posti a sedere, rivolti in avanti e all'indietro, dei veicoli a motore delle categorie M₂ e M₃ e di cinture subaddominali e diagonali nel caso di determinati veicoli della categoria M₂, come previsto dalla direttiva 90/628/CEE (con l'eccezione dei veicoli ad uso urbano destinati al trasporto di passeggeri in piedi);

considerando che l'entrata in vigore di una modifica della presente direttiva per rendere obbligatorio l'uso di cinture subaddominali nei veicoli delle categorie M₂ e M₃ è subordinata all'adeguamento al progresso tecnico della direttiva 76/115/CEE del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dalla direttiva 90/629/CEE della Commissione⁽⁶⁾, relativa agli ancoraggi delle cinture di sicurezza, e della direttiva 74/408/CEE del Consiglio⁽⁷⁾ relativa alla esistenza dei sedili;

considerando che occorre migliorare la protezione dei passeggeri, soprattutto di quelli che si trovano sul sedile posteriore centrale delle autovetture, contro il rischio di essere proiettati in avanti o all'esterno del veicolo in caso di incidente e che a questo scopo la direttiva deve essere ulteriormente modificata;

considerando che l'efficacia delle misure disposte dalla presente direttiva per migliorare la protezione dei passeggeri degli autobus dipende dall'uso delle cinture di sicurezza prescritte; che la presente direttiva deve essere integrata modificando la direttiva 91/671/CEE del Consiglio⁽⁸⁾ relativa all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza;

considerando che si fa riferimento alla direttiva 74/60/CEE del Consiglio⁽⁹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 78/632/CEE⁽¹⁰⁾, relativa alle finiture interne dei veicoli a motore;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 77/541/CEE è modificata come segue:

⁽¹⁾ GU n. L 24 del 30. 1. 1976, pag. 6.⁽²⁾ GU n. L 341 del 6. 12. 1990, pag. 14.⁽³⁾ GU n. L 221 del 12. 8. 1974, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1991, pag. 26.⁽⁵⁾ GU n. L 38 dell'11. 2. 1974, pag. 2.⁽⁶⁾ GU n. L 206 del 29. 7. 1978, pag. 26.⁽¹⁾ GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 266 dell'8. 11. 1995, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 220 del 29. 8. 1977, pag. 95.⁽⁴⁾ GU n. L 341 del 6. 12. 1990, pag. 1.

- 1) — All'articolo 2, primo paragrafo, la dizione «... o al suo mandatario, ...» è soppressa.
- L'articolo 4 è modificato come segue:
- «Le competenti autorità degli Stati membri si informano reciprocamente, seguendo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 6 della direttiva 70/156/CEE, di ciascun tipo di cintura di sicurezza o di sistema di ritenuta per i quali hanno concesso, rifiutato o revocato l'omologazione.»
- All'articolo 9, i termini «allegato I» sono sostituiti da «allegato II A».
- 2) Viene inserito un elenco degli allegati e gli allegati della direttiva 77/541/CEE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.
- 3) In altre lingue, il termine precedentemente usato per tradurre «type-approval» viene sostituito da un nuovo termine.

Articolo 2

1. A decorrere dal 1° gennaio 1997, gli Stati membri non possono:

- rifiutare, per un tipo di veicolo a motore o per un tipo di cintura di sicurezza o di sistema di ritenuta l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale,
- rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita e la messa in circolazione di un veicolo, né vietare la vendita o l'immissione sul mercato di cinture di sicurezza o sistemi di ritenuta,

per motivi riguardanti le cinture di sicurezza e i sistemi di ritenuta, se tali cinture di sicurezza o sistemi di ritenuta sono conformi alle prescrizioni della direttiva 77/541/CEE, modificata dalla presente direttiva.

2. Fatte salve le disposizioni del punto 5, a decorrere dal 1° ottobre 1999, per i veicoli della categoria M₂ aventi una massa massima non superiore a 3 500 kg, e dal 1° ottobre 1997 per tutti gli altri veicoli, gli Stati membri:

- non possono rilasciare l'omologazione CE,
- possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale,

di un tipo di veicolo per motivi concernenti le cinture di sicurezza e i sistemi di ritenuta, se non sono soddisfatte le prescrizioni della direttiva 77/541/CEE, modificata dalla presente direttiva.

3. 1) Fatte salve le disposizioni del punto 5, a decorrere dal 1° ottobre 2001 per i veicoli della categoria M₂ aventi una massa massima non superiore a 3 500 kg e dal 1° ottobre 1999 per tutti gli altri veicoli della categoria M, gli Stati membri:

- non considerano più validi i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi a norma della direttiva 70/156/CEE, agli effetti

dell'articolo 7, paragrafo 1 della medesima direttiva,

- possono rifiutare l'immatricolazione, la vendita e la messa in circolazione di nuovi veicoli che non siano accompagnati da un certificato di conformità come stabilito dalla direttiva 70/156/CEE,
- possono rifiutare la vendita e l'immissione sul mercato di nuove cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta,

per motivi concernenti le cinture di sicurezza e i sistemi di ritenuta, se non sono soddisfatte le prescrizioni della direttiva 77/541/CEE, modificata dalla presente direttiva.

2) A decorrere dal 1° ottobre 1999, agli effetti dell'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva 70/156/CEE si applicano le prescrizioni della direttiva 77/541/CEE, modificata dalla presente direttiva, relativamente alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta in quanto componenti.

4. In deroga alle disposizioni dei precedenti punti 2 e 3.2, relativamente ai pezzi di ricambio, gli Stati membri continuano a concedere l'omologazione CE e a consentire la vendita e l'immissione sul mercato di cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta conformi alle versioni precedenti della direttiva 77/541/CEE, a condizione che essi:

- siano destinati al montaggio su veicoli in circolazione,
- siano conformi alle prescrizioni della direttiva suddetta applicabili alla data della prima immatricolazione di tali veicoli.

5. In deroga ai precedenti paragrafi 2 e 3.1, e per quanto riguarda l'apposizione di un'avvertenza sulla presenza dell'airbag conformemente al punto 3.1.11 dell'allegato I, le disposizioni di detti paragrafi si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1996 e ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle norme fondamentali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 1996.

Per la Commissione
Martin BANGEMANN
Membro della Commissione

ALLEGATO

Viene aggiunto il seguente elenco degli allegati:

ELENCO DEGLI ALLEGATI

- ALLEGATO I: Campo di applicazione, definizioni, omologazione CE di componente, prescrizioni di installazione
- ALLEGATO II: Documenti di omologazione
Appendice 1. Scheda informativa (componente)
Appendice 2. Scheda informativa (veicolo)
Appendice 3. Scheda di omologazione (componente)
Appendice 4. Scheda di omologazione (veicolo)
- ALLEGATO III: Marchio di omologazione CE di componente
- ALLEGATO IV: Esempio di apparecchio per la prova di resistenza dei riavvolgitori
- ALLEGATO V: Esempio di apparecchio per la prova di bloccaggio dei riavvolgitori a bloccaggio di emergenza
- ALLEGATO VI: Esempio di apparecchio per la prova di resistenza alla polvere dei riavvolgitori
- ALLEGATO VII: Descrizione del carrello, del sedile, degli ancoraggi e del dispositivo di bloccaggio
- ALLEGATO VIII: Descrizione del manichino
- ALLEGATO IX: Curva di decelerazione del carrello
- ALLEGATO X: Istruzioni
- ALLEGATO XI: Prova della fibbia comune
- ALLEGATO XII: Prove di abrasione e di microscorrimento
- ALLEGATO XIII: Prova di corrosione
- ALLEGATO XIV: Ordine delle prove
- ALLEGATO XV: Installazione delle cinture di sicurezza con l'indicazione dei tipi di cintura e di riavvolgitore
- ALLEGATO XVI: Conformità della produzione

L'allegato I è modificato come segue:

— Il punto 0 è modificato come segue:

•0. **Settore di applicazione**

La presente direttiva si applica alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta destinati a essere montati nei veicoli di cui all'articolo 9 e che devono essere utilizzati separatamente, ovvero come dispositivi individuali, dagli occupanti (aventi la costituzione fisica di un adulto) di sedili rivolti in avanti o all'indietro.»

— Dopo il punto 1.22 sono inseriti i seguenti cinque nuovi punti:

- 1.23. "Zona di riferimento", lo spazio tra due piani verticali longitudinali, distanti 400 mm e simmetrici rispetto al punto H, definito dalla rotazione del dispositivo di simulazione della testa, descritto nell'allegato II della direttiva 74/60/CEE, da verticale a orizzontale. Il dispositivo deve essere posizionato come descritto nell'allegato di cui sopra e regolato in modo da raggiungere una lunghezza massima di 840 mm.
- 1.24. "Airbag", un dispositivo installato su veicoli a motore per integrare la sicurezza fornita dalle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta, ovvero un sistema che, nel caso di un grave impatto che interessa il veicolo, determina il gonfiaggio automatico di una struttura flessibile il cui scopo è quello di limitare, in virtù della compressione dei gas in essa contenuti, la gravità del contatto di una o più parti del corpo di uno degli occupanti del veicolo con l'interno dell'abitacolo.
- 1.25. "Airbag per passeggeri", un airbag destinato all'occupante (agli occupanti) di sedili diversi da quello del conducente nel caso di una collisione frontale.
- 1.26. "Sistema di ritenuta per bambini", una serie di componenti che possono includere una combinazione di cinghie o di componenti flessibili con una fibbia di sicurezza, dispositivi di regolazione, parti di fissaggio e, in alcuni casi, un sedile supplementare e/o uno schermo di protezione, che possono essere montati su un veicolo a motore. Esso è inoltre progettato in modo tale da limitare il rischio di ferimento dell'utilizzatore in quanto, in caso di collisione o di frenata brusca, riduce le possibilità di movimento del corpo.
- 1.27. "Rivolto all'indietro", orientato nella direzione opposta alla normale direzione di marcia del veicolo.»

— I punti 1.8.4.1 e 1.8.4.2 sono modificati come segue:

- 1.8.4.1. Decelerazione del veicolo (sensibilità unica).
- 1.8.4.2. Combinazione di decelerazione del veicolo, movimento della cinghia o di qualsiasi altro dispositivo automatico (sensibilità multipla).»

— Il punto 2.1.1 è modificato come segue:

- 2.1.1. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione CE di componente di un tipo di cinture di sicurezza deve essere presentata dal fabbricante.

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione CE di componente di un tipo di sistema di ritenuta deve essere presentata dal fabbricante oppure dal costruttore del veicolo su cui deve essere installato tale sistema.»

— Il punto 2.1.2 è modificato come segue:

- 2.1.2. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 1, dell'allegato II. Al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione devono essere presentati i seguenti campioni:»

— Il punto 2.1.2.1 è soppresso.

— I punti 2.1.2.2, 2.1.2.3 e 2.1.2.4 sono rinumerati rispettivamente 2.1.2.1, 2.1.2.2 e 2.1.2.3.

— Il punto 2.1.3 è modificato come segue:

- 2.1.3. Nel caso dei sistemi di ritenuta, il richiedente deve sottoporre al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione due campioni del sistema di ritenuta che possono comprendere due campioni delle cinture di cui al punto 2.1.2.1 e, a scelta dal costruttore, un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare, oppure la parte o le parti di tale veicolo giudicata(e) essenziale(i) da parte del servizio tecnico.»

- Dopo il punto 2.4.1.4 è inserito il seguente nuovo punto:
- «2.4.1.5. L'uso di materiali con le proprietà del poliammide 6 per quanto concerne la ritenzione di acqua è vietato in tutte le parti meccaniche dove la presenza di tale fenomeno potrebbe ostacolarne il funzionamento.»
- Alla fine del punto 2.4.5.2.1 è aggiunto il seguente periodo:
- «Nel caso di una sensibilità singola, di cui al punto 1.8.4.1, sono valide solo le caratteristiche relative alla decelerazione del veicolo.»
- Alla fine del punto 2.4.5.2.1.5 è aggiunto il seguente periodo:
- «Tuttavia, nel caso di un riavvolgitore a sensibilità multipla non è necessario soddisfare a tale prescrizione, purché soltanto una sensibilità dipenda da un segnale o fonte di energia esterni e che il guasto di tale segnale o fonte di energia sia segnalato al conducente da un dispositivo ottico e/o acustico.»
- Il punto 2.4.5.2.2 è modificato come segue:
- «2.4.5.2.2. Un riavvolgitore con dispositivo di bloccaggio di emergenza a sensibilità multipla, comprensiva della sensibilità della cinghia, deve, quando è provato nelle condizioni di cui al punto 2.7.7.2, essere conforme alle prescrizioni citate e bloccarsi se l'accelerazione della cinghia, misurata nella direzione di estrazione della cinghia è pari o superiore a 2,0 G.»
- Dopo il punto 2.6.1.4.2 è aggiunto il seguente nuovo punto:
- «2.6.1.5. A titolo di deroga, nel caso dei sistemi di ritenuta, gli spostamenti possono essere maggiori di quelli specificati al punto 2.6.1.3.2 se agli ancoraggi superiori montati sul sedile si applica la deroga di cui al punto 5.5.4 dell'allegato I della direttiva 76/115/CEE. I dati relativi al sistema di ritenuta in questione devono essere riportati nell'addendum alla scheda di omologazione di cui alle appendici 3 e 4 dell'allegato II.»
- Al punto 2.7.3 sostituire «2.1.2.4» con «2.1.2.2».
- Il punto 2.7.10 (Verbale di prova), che non era stato rinumerato nella direttiva 90/628/CEE, diventa punto 2.7.11.
- L'ultima frase del punto 2.7.11 è modificata come segue:
- «Se lo spostamento in avanti del manichino ha superato i valori di cui al punto 2.6.1.3.2, nel verbale si deve specificare se sono state rispettate le prescrizioni di cui al punto 2.6.1.4.1.»
- Il punto 2.8.3 è modificato come segue:
- «Di regola, i provvedimenti intesi a garantire la conformità della produzione sono presi a norma dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE.»
- Il punto 2.8.3.1 è modificato come segue:
- «Disposizioni speciali riguardanti le prove da effettuare e la loro frequenza figurano nell'allegato XVI della presente direttiva.»
- I punti da 2.8.3.2 a 2.8.4.5 sono soppressi.
- Il punto 3.1.1 è modificato come segue:
- «3.1.1. Ad eccezione dei sedili pieghevoli (definiti nella direttiva 76/115/CEE) e di quelli che possono essere utilizzati soltanto quando il veicolo è fermo, i sedili dei veicoli di cui all'articolo 9, delle categorie M e N (con l'eccezione dei veicoli delle categorie M₂ e M₃ ad uso urbano destinati al trasporto di passeggeri in piedi), devono essere muniti di cinture di sicurezza o sistemi di ritenuta conformi alle prescrizioni della presente direttiva.»
- Il punto 3.1.3 è modificato come segue:
- «... è ammessa l'installazione di cinture del tipo Br4m ...» (l'espressione «B, Br3 o» è soppressa).»

— Dopo il punto 3.1.9 sono aggiunti i seguenti quattro nuovi punti:

- 3.1.10. Tutti i posti che figurano nell'allegato XV contrassegnati dal simbolo ☞, devono essere muniti di cinture a tre punti del tipo specificato nell'allegato XV, a meno che non sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
- nella parte anteriore vi sia un sedile, o un'altra parte del veicolo, conforme al punto 3.5, appendice 1, allegato III della direttiva 74/408/CEE;
 - nessuna parte del veicolo sia o possa trovarsi, quando il veicolo è in movimento, nella zona di riferimento;
 - le parti del veicolo che si trovano in detta zona di riferimento soddisfino le prescrizioni sull'assorbimento di energia di cui all'appendice 6, allegato III della direttiva 74/408/CEE;
- nel cui caso possono essere muniti di cinture a due punti di uno dei tipi indicati nell'allegato XV.
- 3.1.11. Salvo restando il punto 3.1.12, ogni posto a sedere dotato di airbag deve recare un'avvertenza che vieti l'uso di un sistema di ritenuta per bambini rivolto all'indietro. L'avvertenza, sotto forma di pittogramma contenente eventualmente un testo esplicativo, deve essere affissa in modo da non potersi staccare, in posizione ben visibile da una persona che si appresti a installare un sistema di ritenuta per bambini rivolto all'indietro sul sedile in questione. La figura 1 contiene un esempio di modello eventuale di pittogramma. Nel caso in cui l'avvertenza non fosse visibile quando la portiera è chiusa, un riferimento fisso a tale avvertenza deve essere visibile in qualsiasi momento.

Figura 1
(Esempio di pittogramma)



- 3.1.12. Le prescrizioni del punto 3.1.11 non si applicano se il veicolo è dotato di un meccanismo che individua automaticamente la presenza di un sistema di ritenuta per bambini e impedisce il gonfiaggio dell'airbag quando tale sistema è installato sul sedile.
- 3.1.13. Nel caso di sedili che possono essere voltati od orientati in altre posizioni, da utilizzare quando il veicolo è fermo, il punto 3.1.1 si applica soltanto per gli orientamenti destinati all'uso normale con il veicolo in movimento, in conformità della presente direttiva. Un'apposita nota deve figurare in tal senso nella scheda informativa.
- Dopo il punto 3.2.2.4 è inserito il seguente nuovo punto:
- 3.2.2.5. Il servizio tecnico verifica che quando la linguetta della fibbia è inserita in quest'ultima e nessun passeggero occupa il sedile,
- l'eventuale scorrimento della cintura non impedisca la corretta installazione del sistema di ritenuta per bambini raccomandato dal costruttore;
 - nel caso di cinture a tre punti, un'applicazione di tensione dall'esterno nella parte diagonale della cintura generi una tensione di almeno 50 N nella parte addominale della stessa.

— Vengono aggiunti i seguenti tre nuovi punti:

4. **Domanda di omologazione CE per un tipo di veicolo per quanto riguarda il montaggio delle cinture di sicurezza e i sistemi di ritenuta**
 - 4.1. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda il montaggio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta deve essere presentata dal costruttore del veicolo.
 - 4.2. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 2 dell'allegato II.
 - 4.3. Un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare deve essere presentato al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione.
5. **Rilascio dell'omologazione CE**
 - 5.1. Se sono soddisfatti i requisiti del caso, l'omologazione CE viene rilasciata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 e, ove opportuno, dell'articolo 4, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE.
 - 5.2. Il modello della scheda di omologazione CEE figura:
 - 5.2.1. nell'appendice 3 dell'allegato II per le domande di cui al punto 2.1;
 - 5.2.2. nell'appendice 4 dell'allegato II per le domande di cui al punto 4.
 - 5.3. Conformemente all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, al tipo di cintura di sicurezza o sistema di ritenuta e di veicolo omologato deve essere assegnato un numero di omologazione. Uno Stato membro non può assegnare lo stesso numero ad un altro tipo di cintura di sicurezza o sistema di ritenuta o a un altro tipo di veicolo.
6. **Modifica del tipo e delle omologazioni**
 - 6.1. In caso di modifica del tipo di veicolo, di cintura di sicurezza o di sistema di ritenuta omologati ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE.*

L'allegato II è sostituito dal seguente allegato II:

**ALLEGATO II*

DOCUMENTI DI OMOLOGAZIONE

Appendice 1

Scheda informativa n. ...
relativa all'omologazione CE, come componente, di
cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta (direttiva 77/541/CEE)
modificata da ultimo dalla direttiva 96/36/CE

Le seguenti informazioni devono, se del caso, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

0. **Dati generali**

0.1. Marca (denominazione commerciale del fabbricante):

0.2. Tipo e designazione(i) commerciale(i) generale(i):

0.5. Nome e indirizzo del fabbricante:

0.7. Posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE per i componenti e le entità tecniche:

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:

1. **Elenco dei veicoli sui quali può essere montato il dispositivo [se del caso]**

2. **Descrizione del dispositivo**

2.1. Cintura di sicurezza

2.1.1. Configurazione della cintura di sicurezza (a due punti, a tre punti, statica, automatica):

2.1.2. Particolari del tessuto (materiali, tessitura, dimensioni e colore):

2.1.3. Tipo di riavvolgitore (designazione del riavvolgitore come per il punto 1.1.3.2.2 dell'allegato III della direttiva 77/541/CEE):

2.1.3.1. Informazioni relative a eventuali funzioni supplementari:

2.1.4. Disegni delle parti rigide (come per il punto 1.2.1 dell'allegato I della direttiva 77/541/CEE):

2.1.5. Diagramma del complesso della cintura di sicurezza che consenta di identificare la posizione delle parti rigide:

2.1.6. Istruzioni di montaggio riguardanti, tra l'altro, l'installazione del riavvolgitore e del relativo sensore:

2.1.7. Indicare se il dispositivo di regolazione in altezza, qualora esista, è considerato parte della cintura:

2.1.8. Nel caso di dispositivi di precaricamento, descrizione tecnica della costruzione e del funzionamento comprendente l'eventuale sensore, la descrizione del modo di attivazione e qualsiasi modo necessario a evitare l'attivazione accidentale:

2.2. Sistema di ritenuta

Oltre alle informazioni richieste al precedente punto 2.1:

2.2.1. Disegni delle parti interessate della struttura del veicolo e degli eventuali rinforzi per quanto riguarda gli ancoraggi del sedile:

2.2.2. Disegni del sedile che illustrino la struttura, il sistema di regolazione e gli elementi di fissaggio, con l'indicazione dei materiali utilizzati:

2.2.3. Disegno e fotografia del sistema di ritenuta installato:

Appendice 2

Scheda informativa n. ...
 in conformità dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE (*)
 del Consiglio relativa all'omologazione CEE di un veicolo
 per quanto riguarda le cinture di sicurezza e i sistemi di ritenuta (77/541/CEE)
 modificata da ultimo dalla direttiva .../.../CE

Le seguenti informazioni devono, se del caso, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

0. **Dati generali**
- 0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):
- 0.2. Tipo e designazione(i) commerciale(i) generale(i):
- 0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo ^(b):
-
- 0.3.1. Posizione della marcatura:
- 0.4. Categoria del veicolo ^(c):
- 0.5. Nome e indirizzo del costruttore:
- 0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:
1. **Caratteristiche costruttive generali del veicolo**
- 1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo:
9. **Carrozzeria**
- 9.10.3. Sedili:
- 9.10.3.1. Numero:
- 9.10.3.2. Posizione e sistemazione:
- 9.10.3.2.1. Posto o posti a sedere da utilizzare quando il veicolo è fermo:
- 9.10.3.4. Caratteristiche: descrizione e disegni di ⁽¹⁾
- 9.10.3.4.1. Sedili e loro ancoraggi:
- 9.10.3.4.2. Sistema di regolazione:
- 9.10.3.4.3. Sistemi di spostamento e di bloccaggio:
- 9.10.3.4.4. Ancoraggi delle cinture di sicurezza se incorporati nella struttura del sedile:
- 9.12. Cinture di sicurezza e/o altri sistemi di ritenuta:
- 9.12.1. Numero e posizione delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta nonché dei sedili su cui possono essere usati:

(*) La numerazione dei punti e le note in calce che figurano nella presente scheda informativa corrispondono a quelle dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE. Le voci non pertinenti ai fini della presente direttiva sono state omesse.

(1) Le informazioni di cui al punto 9.10.3.4 possono essere sostituite dal numero di omologazione, se disponibile. Se detto numero non è disponibile, allegare il corrispondente verbale di prova, come specificato dalla direttiva 74/408/CEE.

		Marchio di omologazione CEE completo	Eventuale variante	Dispositivo di regolazione della cintura in altezza (indicare: sì/no/facoltativo)
Prima fila di sedili	D			
	C			
	S			
Seconda fila di sedili ^(?)	D			
	C			
	S			

(D = sedile lato destro, C = sedile centrale, S = sedile lato sinistro)

9.12.2. Tipo e posizione dei sistemi di ritenuta supplementari (indicare sì/no/facoltativo):

		Airbag anteriore	Airbag laterale	Dispositivo di precaricamento della cintura
Prima fila di sedili	D			
	C			
	S			
Seconda fila di sedili ^(?)	D			
	C			
	S			

(D = sedile lato destro, C = sedile centrale, S = sedile lato sinistro)

9.12.3. Numero e posizione degli ancoraggi delle cinture di sicurezza e dimostrazione della conformità con la direttiva 76/115/CEE (cioè numero di omologazione CE o verbale di prova):

Data, fascicolo

^(?) Se necessario, la tabella può essere ampliata nel caso di veicoli con più di due file di sedili o quando una fila abbia più di tre posti a sedere.

Appendice 3

MODELLO

Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)

SCHEMA DI OMOLOGAZIONE CE

Timbro dell'amministrazione

Comunicazione concernente:

- l'omologazione ⁽¹⁾,
- l'estensione dell'omologazione ⁽¹⁾,
- il rifiuto dell'omologazione ⁽¹⁾,
- la revoca dell'omologazione ⁽¹⁾,

di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica ⁽¹⁾ per quanto concerne la direttiva .../CEE, modificata da ultimo dalla direttiva .../CE.

Numero di omologazione:

Motivo dell'estensione:

PARTE I

- 0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):
- 0.2. Tipo e designazione(i) commerciale(i) generale(i):
- 0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica ⁽¹⁾ ⁽²⁾:
-
- 0.3.1. Posizione della marcatura:
- 0.4. Categoria del veicolo ⁽¹⁾ ⁽³⁾:
- 0.5. Nome e indirizzo del costruttore:
- 0.7. Posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CEE per componenti ed entità tecniche:
- 0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:

PARTE II

1. Altre informazioni (se necessarie): cfr. Addendum
2. Servizio tecnico incaricato delle prove:
3. Data del verbale di prova:
4. Numero del verbale di prova:
5. Eventuali osservazioni: cfr. Addendum
6. Luogo:
7. Data:
8. Firma:
9. Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità che rilascia l'omologazione, del quale si può richiedere copia.

⁽¹⁾ Cancellare la dicitura inutile.

⁽²⁾ Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica di cui alla presente scheda di omologazione, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo: "?" (ad es.: ABC??123??).

⁽³⁾ Cfr. definizione di cui all'allegato II A della direttiva 70/156/CEE.

Addendum alla scheda di omologazione CEE n. ...

concernente l'omologazione CE come componente di cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta per quanto riguarda la direttiva 77/541/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva .../.../CE

1. Altre informazioni:
- 1.1. Configurazione:
(utilizzare simboli e segni prescritti ai punti 1.3 e 1.4 dell'allegato III; se del caso, indicare opzioni supplementari, quali il dispositivo per la regolazione dell'altezza, dispositivi di precaricamento, ecc.)
- 1.2. Veicoli ai quali è destinato il dispositivo:
- 1.3. Posizione di montaggio del dispositivo sui veicoli:
5. Osservazioni:

Appendice 4

MODELLO

Formato massimo: A4 (210 x 297 mm)

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE

Timbro dell'amministrazione

Comunicazione concernente:

- l'omologazione ⁽¹⁾,
- l'estensione dell'omologazione ⁽¹⁾,
- il rifiuto dell'omologazione ⁽¹⁾,
- la revoca dell'omologazione ⁽¹⁾,

di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica ⁽¹⁾ per quanto concerne la direttiva .../.../CEE, modificata da ultimo dalla direttiva .../.../CE.

Numero di omologazione:

Motivo dell'estensione:

PARTE I

- 0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):
- 0.2. Tipo e designazione(i) commerciale(i) generale(i):
- 0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica ⁽¹⁾ ⁽²⁾:
- 0.3.1. Posizione della marcatura:
- 0.4. Categoria del veicolo ⁽¹⁾ ⁽³⁾:
- 0.5. Nome e indirizzo del costruttore/fabbricante:
- 0.7. Posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CEE per componenti ed entità tecniche:
- 0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:

PARTE II

1. Altre informazioni (se necessarie): cfr. Addendum
2. Servizio tecnico incaricato delle prove:
3. Data del verbale di prova:
4. Numero del verbale di prova:
5. Eventuali osservazioni: cfr. Addendum
6. Luogo:
7. Data:
8. Firma:
9. Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità che rilascia l'omologazione, del quale si può richiedere copia.

⁽¹⁾ Cancellare la dicitura inutile.

⁽²⁾ Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica di cui alla presente scheda di omologazione, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo: "?" (per es.: ABC??123??).

⁽³⁾ Cfr. definizione di cui all'allegato II A della direttiva 70/156/CEE.

Addendum alla scheda di omologazione CEE n. ...

concernente l'omologazione di un veicolo per quanto riguarda la direttiva 77/541/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva .../CE

1. Altre informazioni
 - 1.1. Designazione delle cinture di sicurezza o dei sistemi di ritenuta che possono essere montati sul veicolo
 - 1.1.1. Marca:
 - 1.1.2. Marchio di omologazione di componente:
 - 1.1.3. Posizione sul veicolo:
 - 1.2. Ancoraggi delle cinture di sicurezza:
 - 1.2.1. Numero di omologazione:
 - 1.3. Sedili:
 - 1.3.1. Numero di omologazione, se disponibile:
5. Osservazioni:

L'allegato III è modificato come segue:

- Il punto 1.1.2 è modificato come segue:
 - «1.1.2. in prossimità del rettangolo, dal "numero di omologazione di base", specificato nella sezione 4 del numero di omologazione di cui all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, preceduto dal numero progressivo di due cifre assegnato alla più recente modifica tecnica significativa della direttiva 77/541/CEE alla data in cui è stata concessa l'omologazione CE di componente. Il numero progressivo corrispondente alla presente direttiva è 04.»
- Punto 2: nei quattro diagrammi, il numero «2439» è sostituito da «04 2439».
- Ai punti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 i termini «numero 2439» è sostituito dal periodo «ai sensi della presente direttiva (04) con il numero di omologazione di base 2439».
- La nota che si trova alla fine dell'allegato III è modificata come segue:

Il numero di omologazione di base e il simbolo(i) vanno collocati in prossimità del rettangolo.

L'allegato XV (cfr. direttiva 90/628/CEE) è modificato come segue:

La tabella e le note esplicative sono modificate come segue:

*ALLEGATO XV

Categoria dei veicoli	Posti a sedere rivolti in avanti						Posti a sedere rivolti all'indietro
	Posti laterali		Posti centrali		Altri		
	Anteriore	Altri	Anteriore	Altri			
M ₁	Ar4m	Ar4m, Br4m	B, Br3, Br4m o A, Ar4m*	B, Br3, Br4m		B, Br3, Br4m	
M ₂ ≤ 3,5 t	Ar4m, Ar4Nm	Ar4m, Ar4Nm	§ 3.1.7. Sono ammesse cinture subaddominali se il parabrezza è situato al di fuori della zona di riferimento	Ar4m, Ar4Nm		Br3, Br4m, Br4Nm	
M ₂ > 3,5 t	Br3, Br4m, Br4Nm o Ar4m, Ar4Nm §§	Br3, Br4m, Br4Nm o Ar4m, Ar4Nm §§	Br3, Br4m, Br4Nm o Ar4m, Ar4Nm §§	Br3, Br4m, Br4Nm o Ar4m, Ar4Nm §§		Br3, Br4m, Br4Nm	
M ₃	§ 3.1.10. Quando sono ammesse cinture subaddominali	§ 3.1.10. Quando sono ammesse cinture subaddominali	§ 3.1.10. Quando sono ammesse cinture subaddominali	§ 3.1.10. Quando sono ammesse cinture subaddominali			
N ₁	Ar4m, Ar4Nm	B, Br3, Br4m, Br4Nm o nessuna #	B, Br3, Br4m, Br4Nm o A, Ar4m, Ar4Nm*	B, Br3, Br4m, Br4Nm o nessuna #		Nessuna	
N ₂	B, Br3, Br4m, Br4Nm o A, Ar4m, Ar4Nm*	B, Br3, Br4m, Br4Nm o nessuna #	§ 3.1.7. Sono ammesse cinture subaddominali per i posti a sedere esposti	§ 3.1.7. Sono ammesse cinture subaddominali per il parabrezza è situato al di fuori della zona di riferimento		Nessuna	
N ₃	§ 3.1.7. Sono ammesse cinture subaddominali se il parabrezza è situato al di fuori della zona di riferimento	§ 3.1.8 e 9. Sono prescritte cinture subaddominali per i posti a sedere esposti	§ 3.1.7. Sono ammesse cinture subaddominali se il parabrezza è situato al di fuori della zona di riferimento	§ 3.1.8 e 9. Sono prescritte cinture subaddominali per i posti a sedere esposti			

A: cintura a 3 punti (addominale e diagonale)

B: cintura a 2 punti (addominale)

r: riavvolgitore

m: riavvolgitore a bloccaggio di emergenza con sensibilità multipla

3: riavvolgitore a bloccaggio automatico

4: riavvolgitore a bloccaggio di emergenza

N: soglia di reazione più elevata (cfr. allegato I, punti 1.8.3 - 1.8.5)

Nota: Invece delle cinture di tipo A o B, possono essere montate cinture di tipo S, purché gli ancoraggi siano conformi alla direttiva 76/115/CEE.*